# I BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI GLI ANIMALI LINEE GUIDA PER LA DESTINAZIONE

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, fondamentalmente rappresenta un quadro alternativo di opzioni in ordine all'utilizzo dei beni mobili registrati confiscati, prevedendo:

- 1. la destinazione a fini istituzionali e sociali:
- 2. la destinazione alla vendita;
- 3. la destinazione alla distruzione.

# 1.1 La destinazione a fini istituzionali e sociali

Il procedimento per la destinazione dei beni mobili registrati viene avviato a seguito della trasmissione del decreto di confisca della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 44<sup>1</sup> CAM, anche nelle more della definitività del provvedimento giudiziario, tenuto conto delle garanzie previste dall'art. 46<sup>2</sup> CAM.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 44 comma 1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d). <sup>2</sup> Art. 46. Restituzione per equivalente (modificato dall'art. 18 della L. n. 161/2017). 1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali. 2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico: a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto; b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.

Riguardo al procedimento di destinazione dei beni mobili registrati, si premette che le disposizioni di riferimento del CAM sono contenute nell'art. 48, commi  $12^3$ ,  $12 \ bis^4$  e  $12 \ ter^5$ .

Nel primo dei commi citati è stabilita la facoltà di utilizzo da parte dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (di seguito Agenzia o ANBSC) "per l'impiego in attività istituzionali" ovvero l'alternativa destinazione ad «altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3 lett. c)», ricomprendendo tale residuale dizione ogni altro soggetto, pubblico o privato, contemplato nella citata norma ai fini della possibile destinazione a titolo gratuito di un bene mobile confiscato.

Esigenze specialistiche, venutesi ad affermare successivamente in via legislativa, hanno poi portato alla previsione di cui al comma 12 *bis*, a mente del quale, per alcune tipologie di beni mobili registrati, è prevista la destinazione in via prioritaria al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Infine, il sistema di destinazione dei beni mobili, anche registrati, ha visto l'introduzione di una "norma di chiusura", secondo la quale, in esito alla negativa conclusione del processo destinatorio, gli stessi beni, in alternativa alla distruzione, possono essere oggetto di vendita.

Premessa tale ricostruzione del quadro normativo inerente alla platea dei destinatari, è da osservare che le disposizioni del CAM, salvo le ipotesi di distruzione/demolizione, non specificano, a differenza di quanto avviene per i beni immobili e per i beni aziendali, a quale Organo dell'Agenzia sia riferibile la titolarità della competenza all'adozione del provvedimento di destinazione.

Tuttavia, il ruolo di indirizzo svolto dal Consiglio Direttivo sul processo destinatorio dei patrimoni illeciti sottratti alla criminalità organizzata non può non

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Art. 48 Comma 12 (modificato prima con Legge n. 228/2012 e, da ultimo, con Legge n.161/2017). *I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c).* 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art. 48 Comma 12-bis (introdotto dall'art. 11 del D.L. n. 93/2013, convertito in Legge n. 119/2013) Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art. 48 Comma 12-ter (introdotto dall'art. 36 D.L. n. 113/2018, convertito in Legge n. 132/2018) *I* beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, non destinati ai sensi dei commi 12 e 12-bis, possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero distrutti.

intendersi esteso anche ai beni mobili registrati, in considerazione della loro rilevanza qualitativa e quantitativa.

Peraltro, come già accennato, lo stesso CAM, all'art. 112, comma 2, coinvolge pienamente il Consiglio Direttivo relativamente alla distruzione/demolizione dei beni, ivi inclusi – deve ritenersi – quelli mobili, registrati e no.

Nondimeno, in considerazione delle dinamiche che contraddistinguono l'utilizzo dei beni mobili registrati fin dal loro sequestro, e che si orientano a procedure prevalentemente speditive, volte, cioè, a rimettere immediatamente in circolo il bene per quelle speciali finalità pubblicistiche che lo stesso CAM addita (sicurezza, giustizia, soccorso pubblico, protezione civile, tutela ambientale), non vi è dubbio che la destinazione di tali beni, anche nella sua fase ultima, possa parimenti seguire modalità procedimentali più agili, a tutto vantaggio dell'efficace conclusione dell'iter destinatorio, sicché appare conseguente delineare per i beni mobili registrati il seguente, articolato, processo:

- a) al Consiglio Direttivo andrà ascritta la preventiva definizione dei criteri in applicazione dei quali verrà individuato il soggetto assegnatario, in modo che il successivo decreto direttoriale non rappresenti che un mero atto attuativo del tutto pedissequo ai principi regolatori già fissati dallo stesso Organo collegiale;
- b) al Consiglio Direttivo verranno sempre sottoposti, per l'assegnazione, i casi nei quali si siano acquisite manifestazioni multiple;
- c) al Consiglio Direttivo saranno, inoltre, sempre sottoposti, ai sensi dell'art. 112, comma 2, del CAM, i casi di distruzione e demolizione, nonché quelli di vendita;
- d) al Consiglio Direttivo resterà, infine, riservata la destinazione dei beni mobili registrati di particolare valore economico o di pregio storico o artistico, anche costituiti in universalità di beni e/o in collezioni.

Con il presente documento sono, quindi, definiti i criteri generali che andranno concretamente a guidare l'iter istruttorio da cui conseguirà la decisione destinatoria.

### 1.2 I criteri di destinazione

# 1.2.1 Destinazione in favore degli assegnatari in fase giudiziaria

Per assicurare coerenza di sistema e speditezza dell'agire, sia nell'ipotesi di beni mobili registrati che di animali, si ritiene di confermare il titolo di prelazione all'assegnazione in favore dei soggetti assegnatari nella fase giudiziaria, ai sensi dell'art. 40 comma 5-bis<sup>6</sup>.

A tal fine è necessario che i soggetti già provvisoriamente assegnatari per disposizione dell'A.G. procedente confermino, non appena portati a conoscenza del provvedimento di confisca di cui all'art. 44 CAM, l'interesse alla definitiva assegnazione del bene. In mancanza di riscontro, entro 30 giorni, si procederà in ogni caso alla destinazione in loro favore (seguendo il principio del silenzio-assenso).

Trattandosi, sostanzialmente, di una destinazione meramente confermativa del provvedimento giudiziale, che non implica alcuna ulteriore valutazione riguardo al riuso del bene, è del tutto conseguenziale che i provvedimenti di destinazione di tale specie vengano adottati dal Direttore dell'Agenzia.

Qualora, invece, venga espresso formale diniego alla destinazione definitiva da parte dell'assegnatario provvisorio, si procederà secondo i criteri indicati nel prosieguo.

# 1.2.2 I veicoli speciali funzionali alle esigenze del soccorso pubblico

Tenuto conto delle vincolanti indicazioni del CAM<sup>7</sup>, i mezzi speciali (qualora trattasi di autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale), utili ad assicurare le attività di soccorso pubblico, verranno prioritariamente destinati al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art. 40 comma 5-bis (introdotto dalla Legge n. 228/2012 e modificato da ultimo dalla L. n. 161/2017). I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Art. 48 Comma 12-bis, riportato in precedente nota.

A tal fine, la disponibilità di detti mezzi verrà comunicata dall'Ufficio nazionale beni mobili e immobili sequestrati e confiscati al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, con avviso a manifestare interesse in formato standardizzato inviato via pec.

Qualora non già assegnatario in via provvisoria, e non ricorrendo quindi la procedura di cui al precedente paragrafo, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco potrà esercitare, senza concorrere con altri soggetti, la manifestazione di interesse, entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito.

Nel caso in cui, in relazione a detti mezzi speciali, venga esperita, senza esito, la procedura di destinazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli stessi beni – tenuto conto della loro potenziale utilità per esigenze di protezione civile – potranno essere collocati in "vetrina", nell'apposita sezione dedicata ai mezzi speciali per finalità di soccorso pubblico, al fine di acquisire eventuali manifestazioni di interesse da parte delle Strutture operative nazionali e regionali facenti parte del Sistema di Protezione civile, indicate dall'art. 13 del D.Lgs. n. 1/2018<sup>8</sup>, e delle strutture di protezione civile degli enti locali.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Art. 13 - Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge n. 225/1992) 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale; g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. 2. Concorrono, altresì alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile. 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo,

Le manifestazioni di interesse andranno presentate nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in "vetrina".

Nell'ipotesi di concorrenti manifestazioni di interesse per il medesimo bene, le istanze verranno graduate secondo il criterio oggettivo della minore distanza – in termini di collegamento viario e calcolata secondo attestazione ACI – della sede operativa per la quale si richiede l'assegnazione del bene rispetto al luogo in cui lo stesso è custodito. Ciò anche al fine di valorizzare il principio di diretto "ristoro" della comunità di riferimento, secondo le argomentazioni sviluppate nella giurisprudenza della Corte Costituzionale<sup>9</sup>, principio che trova così applicazione anche nella presente fattispecie, laddove il luogo di custodia coincida con quello di esecuzione o applicazione della misura.

Per evitare effetti reiterativi e soddisfare la più ampia platea di soggetti, è, altresì, opportuno stabilire lo scorrimento della graduatoria, in modo da corrispondere alle esigenze di quei richiedenti che mai, nei precedenti 12 mesi, siano stati assegnatari di beni della medesima specie.

anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti. 3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1. 4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'art. 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile. 5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, co.1, lett. c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La Sentenza della Corte Cost. n. 234/2012 indica un criterio ispiratore per la destinazione, chiarendo che «la restituzione alle collettività territoriali - le quali sopportano il costo più alto dell'"emergenza mafiosa" - delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta (...) uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità (come ribadito anche nella sentenza n. 34 del 2012)».

Qualora nessuno dei due principi consenta di determinare una priorità di assegnazione, sarà applicato, quale criterio di chiusura, quello cronologico rispetto alla presentazione della manifestazione di interesse.

L'Amministrazione si riserva di segnalare in "vetrina" i beni suscettibili di costituire un aggregato funzionale unico. Tali beni verranno considerati come un unico lotto e, come tali, richiedibili anche cumulativamente oltre che singolarmente.

Si precisa, infine, che nell'ipotesi di mancanza di richieste, i mezzi speciali di cui alla presente sezione verranno ricollocati nella sezione ordinaria della "vetrina".

# 1.2.3 I veicoli e gli altri beni registrati

Riguardo invece ai diversi beni mobili "anche iscritti in pubblici registri", di cui al comma 12 dell'art. 48, non soccorrono disposizioni che prevedono una destinazione in via prioritaria degli stessi a favore di destinatari specifici, come stabilito per i mezzi speciali.

I soggetti potenziali destinatari, elencati nella stessa norma, appaiono, pertanto, tutti equiordinati, non sembrando possa ricorrere tra loro alcuna forma di possibile ordinazione gerarchica in ragione delle finalità di utilizzo del bene.

La destinazione seguirà, conseguentemente, i principi ed i criteri già enunciati per la destinazione di mezzi speciali nelle ipotesi di concorrenza di più richieste, vale a dire: maggiore vicinanza territoriale, assenza di altre assegnazioni nei 12 mesi precedenti e, infine, ordine cronologico di presentazione della richiesta.

Resta inteso, per i soggetti ed enti del Terzo settore o del privato sociale, il principio secondo il quale la richiesta di assegnazione del bene e la conseguente destinazione devono risultare coerenti con le finalità statutarie dell'Organismo richiedente.

Al fine di garantire ad essi trasparente ed efficace destinazione, tali beni andranno collocati in "vetrina", per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse che potranno essere presentate nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

La fluidità del procedimento sarà assicurata tramite la predisposizione di format per gli avvisi e per le domande di partecipazione, a compilazione guidata, con i relativi allegati.

L'Ufficio nazionale beni mobili ed immobili confiscati processerà a scadenze prefissate le manifestazioni di interesse pervenute, secondo i criteri sopraillustrati.

Nel caso in cui, allo spirare del predetto termine di 60 giorni, non pervengano manifestazioni di interesse relative al bene posto in "vetrina", si procederà alla relativa "ripubblicazione" per ulteriori 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, si prenderà atto che il bene stesso è insuscettibile di opzione e si procederà alla valutazione dell'opportunità della sua vendita – in particolare quando si tratti di beni di lusso<sup>10</sup>, essendo presumibile una sensibile incidenza dei costi di gestione – ovvero della sua demolizione, entrambe di competenza del Consiglio Direttivo.

# 1.2.4 Gli animali

Con riferimento agli animali, Protocolli internazionali<sup>11</sup> ed indicazioni normative<sup>12</sup> specifiche suggeriscono preferenziali opzioni di destinazione di talune specie di animali, finalizzate anche alla tutela della fauna.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Al fine di individuare la categoria di beni mobili registrati di lusso, è possibile accedere agli indici di rilevanza del reddito desumibili dalla normativa fiscale (art. 16 del DL n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011) e, pertanto, per i veicoli, la categoria di lusso sarà riconosciuta alle vetture che superano i 185kW di potenza, misura che, tradotta in cavalli, si aggira intorno ai 252 CV. Analoga valutazione, in via equiparativa ai veicoli di lusso sarà attribuita alle vetture d'epoca. Per le imbarcazioni, rappresenta indice di appartenenza alla categoria lusso, secondo la sopra ricordata normativa fiscale, la lunghezza superiore a 12 metri. Per entrambe le tipologie di beni (automezzi e imbarcazioni), resta ferma la possibilità che, per la presenza di particolari allestimenti, gli stessi possano rientrare nella categoria lusso ancorché ad essa non ascrivibili sulla base dei soli criteri della cilindrata e della lunghezza.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Gli impegni contenuti nella Convenzione di Washington, C.I.T.E.S. (Convention on International Trade of Endangered Species), siglata il 3.3.1973, richiamano i singoli Stati alla corretta gestione delle specie animali vive confiscate in applicazione delle norme in materia, sollecitano l'attenzione sulla responsabilità ad un impegno concreto per dare precise e tangibili risposte alla cura e gestione del patrimonio, anche biologico, di animali vivi sottratti all'illegalità. L'articolo 8 del testo della Convenzione richiede formalmente ad ogni Stato aderente di prendersi cura e di adoperarsi per una gestione a fini conservativi degli animali sequestrati.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Art. 19-quater delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (introdotto dall'art. 3 della Legge n. 189/2004 - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto

Le peculiari caratteristiche di tali categorie di beni impongono destinazioni rapide.

Al fine di garantire ad essi trasparente ed efficace destinazione, tali beni andranno collocati in "vetrina", per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse che potranno essere presentate nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.

In caso di pluralità di manifestazioni di interesse, analogamente a quanto previsto per i beni mobili registrati, le istanze verranno graduate secondo il criterio oggettivo della minore distanza – in termini di collegamento viario e calcolata secondo attestazione ACI – della sede legale ed operativa del soggetto richiedente, rispetto al luogo in cui è custodito il bene.

Nell'ipotesi in cui la richiesta venga presentata da soggetti o enti del terzo settore o del privato sociale, questi devono essere individuati esclusivamente tra le associazioni o enti riconosciuti con Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2006, ai sensi dell'art. 19-quater Disp. coord e trans. c.p.

# 2. La vendita

In assenza di destinazione secondo le indicazioni appena riepilogate, il CAM contempla la **vendita** – con espressa previsione del divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 comma 5, sesto periodo<sup>13</sup>.

di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Art. 48 comma 5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. Qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, l'acquirente dovrà presentare la relativa domanda entro centoventi giorni dal perfezionamento dell'atto di vendita. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione è data notizia nel sito internet dell'Agenzia del demanio. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al precedente periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata al miglior offerente, con esclusione del proposto o di colui che risultava proprietario all'atto dell'adozione della misura penale o di prevenzione, se diverso dal proposto, di soggetti condannati, anche in primo grado, o sottoposti ad indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a quello di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale, nonché dei relativi coniugi o parti dell'unione civile, parenti e affini entro il terzo grado, nonché persone con essi conviventi. L'Agenzia acquisisce, con le modalità di cui agli articoli 90 e seguenti, l'informazione

La vendita è, inoltre, espressamente prevista dal CAM relativamente ai beni rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia<sup>14</sup>.

In ottemperanza del provvedimento organizzativo del Direttore dell'ANBSC n. 29603 del 2/7/2019, la procedura di vendita sarà curata, previa istruttoria della Direzione Generale Beni mobili ed immobili confiscati, dalla Direzione generale delle gestioni economiche e finanziarie, per il tramite dell'Ufficio gare e contratti.

Peraltro, l'art. 46<sup>15</sup> CAM, prevedendo espressamente la possibilità della restituzione per equivalente del valore del bene venduto in caso di revoca della

antimafia, riferita all'acquirente e agli altri soggetti allo stesso riconducibili, indicati al presente comma, affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, da soggetti esclusi ai sensi del periodo che precede, o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ovvero utilizzando proventi di natura illecita. Si applica, in quanto compatibile, il comma 15. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio1978, n. 191. I beni immobili di valore superiore a 400.000 euro sono alienati secondo le procedure previste dalle norme di contabilità dello Stato.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Art. 48, comma 7 bis Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Art. 46. Restituzione per equivalente (modificato dall'art. 18 della L. n. 161/20171. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali. (90). Il comma 1 si applica

confisca, consente di definire la vendita anche nelle more della definitività del provvedimento giudiziario.

Per le attività di alienazione dei beni mobili anche registrati, l'Agenzia continuerà ad avvalersi, tenuto conto delle previsioni del CAM<sup>16</sup>, dell'Istituto di Vendite Giudiziarie (I.V.G.) di ciascuna Corte d'Appello, sulla scorta del disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 19.12.2012, a cui si rinvia.

In visione prospettica, ed anche in rapporto al progressivo potenziamento dell'organico dell'ANBSC, con l'acquisizione degli opportuni profili professionali, sarà possibile la realizzazione di una piattaforma digitale per lo svolgimento, direttamente da parte dell'Agenzia, di gare telematiche, in questo come in altri ambiti di attività dell'Organismo.

### 3. La distruzione.

Tale opzione dovrà essere esercitata nell'ipotesi in cui il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, in conformità alle indicazioni dell'art. 112, comma 2<sup>17</sup>, secondo periodo, del CAM.

Al fine di assicurare la corretta valutazione della decisione di distruzione. è necessario che il Consiglio Direttivo disponga di tutti gli elementi e dati informativi utili, a partire da quelli concernenti l'esatta identificazione del bene (indicazione del codice bene confiscato, visura ACI del mezzo, ecc.).

In secondo luogo, è necessario disporre della stima aggiornata del valore del bene, a partire dalla quotazione nei listini ufficiali, nonché delle informazioni

altresì quando il bene sia stato venduto. (1) 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico: a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto; b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr. art. 48, comma 7 bis, CAM

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Art. 112, comma 2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

concernenti le condizioni reali del mezzo e ogni altra circostanza che consenta di valutarne adeguatamente lo stato di efficienza.

Non secondaria importanza, ai fini della valutazione in ordine alla demolizione, riveste la ponderazione degli oneri esistenti ed in carico all'ANBSC per il deposito e la custodia del mezzo.

Nell'ipotesi in cui la considerazione di tutte le circostanze sopra riepilogate conduca alla valutazione di oggettiva inutilizzabilità del bene, la Direzione Generale Beni mobili ed immobili confiscati, propone la demolizione al Consiglio Direttivo, corredando la proposta della documentazione sopra riepilogata.

Riguardo all'esecuzione degli incombenti successivi alla decisione di demolizione, l'ANBSC continuerà ad avvalersi delle convenzioni stipulate dall'Agenzia del Demanio, fermo restando che, con il rafforzamento degli organici, potranno essere avviate autonome procedure di evidenza pubblica, articolate su pluralità di lotti, in ragione della distribuzione territoriale delle sedi secondarie dell'Agenzia.